



Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti

50125 FIRENZE via San Niccolò 21
info@coordinamentocamperisti.it
telefoni 055 2340597 - 328 8169174
telefax 055 2346925

documento aggiornato al 19 ottobre 2009

Gli obiettivi, le analisi, le soluzioni rappresentate, i risultati conseguiti nel tempo sono la dimostrazione di come l'Associazione persegue e prosegue nelle azioni utili a garantire la libera circolazione e sosta delle famiglie in autocaravan.

Azioni sempre messe in campo alla luce del precetto: *In ogni circostanza è imperativo ricordarsi che la libertà di ciascuno finisce dove inizia quella degli altri..*

1984, l'anno zero per il camperista

perché chi acquistava una autocaravan e scopriva, quando trovava un divieto o una sanzione, che:

1. era diventato un camperista ma aveva ricevuto una Carta di Circolazione con iscritta una categoria veicolo diversa da altri camper (ecco un esempio: *autocasa, motorhome, autoveicolo ad uso campeggio, veicolo speciale*, ecc..). Inoltre, le definizioni che trovava nella Carta di Circolazione non erano comprese nel Codice della Strada, infatti:
 - confusioni e disparità di trattamento sul relativo utilizzo e sulla circolazione stradale.
 - quasi impossibilità di ricorrere contro ordinanze anticamper o contravvenzioni.
 2. era diventato un camperista ma non esistevano e non erano stati progettati impianti igienico sanitari atti a ricevere le acque reflue chiare e luride dalle autocaravan, infatti circa ogni tre giorni durante le operazioni di scarico acque reflue il concreto rischio di essere verbalizzati sia per illecito amministrativo (esempio reale: *da 10.000 a 5milioni di lire*) che per reato penale (esempio reale: *reclusione da 2 mesi a 2 anni*).
 3. era diventato un camperista ma nel caso del camper non esisteva una norma che distinguesse il *sostare* dal *campeggiare*, infatti:
 - le ordinanze anticamper si sommarono.
 - contravvenzioni al nucleo familiare a bordo dell'autocaravan (*1987 Canazei: famiglia composta di tre persone contravvenzione per 800.000 lire*).
 - l'Alleanza Internazionale del Turismo raccomandava di consentire agli utenti dei campers di passare solo alcune ore su un'area di sosta pubblica senza utilizzare il veicolo all'interno per interrompere il viaggio. Infatti, in caso di sosta che avesse superato qualche ora, gli utenti avevano l'onere di recarsi in un terreno di campeggio (*testo integrale su Il Campeggio Italiano n. 9/10 del 1986 e Comunicato n. 6 Coordinamento Camperisti Regione Toscana del 28 marzo 1986*).
 - Fu presentata alla Camera dei Deputati la proposta di legge n. 1437 con altri obblighi a carico delle famiglie in autocaravan (*testo integrale sul Comunicato n. 6 Coordinamento Camperisti Regione Toscana del 28 marzo 1986*).
1. era diventato un camperista **ma era SOLO**, infatti:
 - Allestitori e Rivenditori non si preoccupano di assistere i loro clienti nel tema dei diritti alla circolazione stradale e fruizione del veicolo che hanno venduto;
 - La Federcampeggio, avendo la maggioranza di soci tendisti e roulotteisti, non prevede azioni per i camperisti;
 - Le autocaravan non arrivano a 120.000 unità, quindi, per il camperista il potersi conoscere e organizzare insieme comportava costi enormi e tempi lunghissimi;
 - su milioni di veicoli, 120.000 camper non sono una forza di opinione da tenere in considerazione da parte dei partiti e dei politici in generale.

1985, i camperisti e l'impegno

23 febbraio 1985 costituzione in Firenze del Coordinamento Camperisti con l'impegno di analizzare i suddetti temi, presentare proposte, attivare azioni concrete per conseguire il risultato della regolamentazione della circolazione e sosta per le famiglie in autocaravan.

2009, la normativa oggi

Grazie solo a pochi camperisti (rispetto al numero totale dei proprietari di autocaravan) i volontari e tecnici dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti hanno determinato quanto oggi in vigore:

2. L'*AUTOCARAVAN* è l'unica definizione inserita nella Carta di Circolazione al punto J1.
3. L'*AUTOCARAVAN* è inserita quale autoveicolo nel Codice della Strada all'articolo 54, comma, lettera M;
4. L'*AUTOCARAVAN*, ai fini della circolazione stradale in genere e agli effetti dei divieti è inserita nel Codice della Strada agli articoli 7, 185 e 378 del relativo Regolamento di Esecuzione.

Ricordate che l'articolo 185 è la base della nostra libera circolazione e sosta e va rispettato in ogni suo aspetto.

Ieri, oggi e anche domani possiamo autorevolmente dire a chi vorrebbe penalizzare tutta la categoria per il comportamento di un camperista che non rispetta la Legge: Colpite solo chi viola una norma, non chi la rispetta.

2010, si prosegue

grazie ai camperisti che si associano fornendo la necessaria forza economica

Solo l'azione continua nel prevedere, noi per primi, i limiti e le soluzioni da adottare per la nostra circolazione e sosta in sicurezza può impedire un rapido ritorno al 1984 per le famiglie in autocaravan e far rispettare i diritti che abbiamo conseguito dopo tanti anni di incessante lavoro.

Come ogni anno, azzeriamo i 14.467 equipaggi associati nel 2009. Ripartiamo per il 2010. Solo il versamento della quota sociale da parte dei camperisti potrà determinare l'ampliamento o riduzione della nostra azione.

Certo è che i volontari con la loro determinazione e gli oltre 500 equipaggi che a oggi hanno già versato la quota 2010 garantiscono la prosecuzione dell'azione.

A leggervi, Pier Luigi Ciolli



Ecco quelli che erano TABÙ

ma che grazie agli associati, come Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, abbiamo affrontato a partire dal 1985 fino ad oggi.

Un successo dopo l'altro a vantaggio di tutte le famiglie in autocaravan, dei rivenditori, degli allestitori e dello sviluppo del turismo itinerante.

Un successo e un diritto che deve essere sempre riconquistato giorno dopo giorno.

La nostra Associazione dal 1985 rispetta e attua quanto abbiamo scritto nel Codice di Comportamento (da tempo parte del nostro Statuto) che al punto 10 recita: *“In ogni circostanza è imperativo ricordarsi che la libertà di ciascuno finisce dove inizia quella degli altri. Adeguiamo a tale principio di vita il nostro comportamento.”*

Ed è alla luce di tale precetto che dal 1985 ad oggi abbiamo agito per formare leggi, regolamenti, progetti affrontando e risolvendo i seguenti tabù.

TABÙ 1: L'assenza di una normativa sulla circolazione stradale delle autocaravan.

Succedeva: il veicolo era definito sulla Carta di Circolazione in modo diversi e solo questo precludeva ogni diritto alla libera circolazione.

Ci dicevano: Non intervenite perché altrimenti se ne accorgono ed emanano regolamenti diversi per ogni tipologia di veicolo ma noi siamo intervenuti.

TABÙ 2: nel 1985 non esistevano impianti igienico sanitari atti a ricevere ecologicamente le acque reflue.

Succedeva: Ogni 3 giorni circa i camperisti erano costretti a scaricare le acque reflue rischiando l'illecito amministrativo e Penale.

Ci dicevano: Non intervenite perché altrimenti se ne accorgono ed emanano regolamenti per farci parcheggiare solo nei campeggi ma noi siamo intervenuti.

Risultato che abbiamo conseguito: Facendo progettare e mettere in produzione il Pozzetto Autopulente, invitando le Amministrazioni Pubbliche ed i Privati ad installarli nonché creando la normativa di riferimento: del 1986 è l'ordinanza del Comune di Lucca con il primo pozzetto installato e presentando una Proposta di Legge che troverà compimento l'11 novembre 1990 con La Legge Provinciale n. 33 della Provincia Autonoma di Trento, poi il 14 ottobre

1991 con la Legge n. 336, cosiddetta “*Legge Fausti*” e il 30 aprile 1992 riuscendo a far inserire detta legge nel Nuovo Codice della Strada. Da quel momento l’autocaravan fu disciplinata come veicolo, come circolazione stradale ed era prevista l’installazione degli impianti igienico-sanitari per le autocaravan.

TABÙ 3: Negli anni 80 venivano prodotte autocaravan con una portata massima complessiva a partire da 15 quintali.

Succedeva: Autocaravan sicuramente in sovrappeso rischiando l’illecito amministrativo e Penale.

Ci dicevano: Non intervenite perché altrimenti chi ha una autocaravan da 15 quintali non riesce a venderla ma noi siamo intervenuti.

Risultato che abbiamo conseguito: Gli allestitori negli anni 90 hanno cominciato ad allestire tutte le autocaravan con una portata massima complessiva di 35 quintali.

TABÙ 4: Veniva varato il Superbollo per le autocaravan.

Succedeva: Le autocaravan erano penalizzate.

Ci dicevano: Interveniamo in silenzio altrimenti chi ha una autocaravan non riesce a venderla ma noi siamo intervenuti.

Risultato che abbiamo conseguito: Mobilitando i camperisti e intervenendo a livello parlamentare siamo riusciti a far revocare il Superbollo e nel tempo siamo riusciti a bloccare le iniziative per ripristinarlo.

TABÙ 5: Autocaravan prive della ruota di scorta e dotate solo di un gonfiatore.

Succedeva: Il camperista si trovava a bucare un pneumatico e, se il gonfiatore e la bombola con il prodotto per tappare il buco funzionava, era costretto a circolare non in sicurezza.

Ci dicevano: Non è possibile far niente, se pubblicate non vendiamo autocaravan, ecc... ma noi siamo intervenuti.

Risultato che abbiamo conseguito: Mobilitando la Vittoria Assicurazioni SpA, confidando che le altre Compagnie la imitassero, ottenendo una che nella Assistance fosse previsto il recupero sia dell’autocaravan e sia il rimborso ai camperisti che dovevano raggiungere il gommista con un trasporto pubblico o privato. L’intervento dell’assistenza anche nel caso il camperista non fosse in grado di sostituire un pneumatico forato.

TABÙ 6: Copertura RCA che a partire dal 16 dicembre 2009 è portata ad un minimo di 3MILIONI di euro.

Succedeva: Il camperista si trovava a rinnovare la polizza durante il 2009 e poi nel 2010 a ricevere la richiesta di un conguaglio a “sorpresa” e senza aver la possibilità di passare subito ad altra Compagnia.

Ci dicevano: Lasciate perdere si tratta solo di pochi euro, ecc... ma noi siamo intervenuti.

Risultato che abbiamo conseguito: Mobilitando la Vittoria Assicurazioni SpA, confidando che le altre Compagnie la imitassero, ottenendo che a fronte del pagamento di una RCA della fascia di 1.600.000,00 si ottenesse una copertura di 10milioni di euro. Poi con una convenzione speciale per i nostri associati i 10milioni sono passati a 50milioni, cioè quasi una copertura illimitata. Copertura che vedremo importante per il problema degli incendi.

TABÙ 7: Autocaravan, anche nuova, con meno cinture di sicurezza dei posti omologati nel punto S1 della Carta di Circolazione.

Succedeva: Il camperista non sapeva, qualora fosse stato fermato da un agente di Polizia, se scattava l’illecito amministrativo e non sapeva se in caso di incidente con feriti o morti se scattava l’esclusione della assicurazione dal pagamento dei danni e se scattava l’illecito amministrativo e il Penale.

Ci dicevano: Lasciate perdere, se pubblicate non vendiamo autocaravan, ecc... ma noi siamo intervenuti.

Risultato che abbiamo conseguito: Prima, dietro nostra istanza, il Ministero dell’Interno ha chiarito che non c’è illecito amministrativo. Poi con la Vittoria Assicurazioni SpA abbiamo chiarito e fatto varare una specifica copertura.

TABÙ 8: Negli ultimi anni abbiamo registrato incendi che hanno coinvolto oltre 100 autocaravan perché le fiamme si propagano rapidamente (le autocaravan non sono ignifughe e a bordo hanno bombole o serbatoi di GPL nonché il serbatoio del carburante) e si estinguono solo dopo essere arrivate all’ultimo veicolo parcheggiato.

I camperisti coinvolti si ritrovano l’autocaravan in cenere e dover sostenere grandi spese e tempi biblici per arrivare ad una sentenza che poi, nella maggior parte dei casi, non trova il colpevole in grado di pagare tutti i danni che ha provocato. Peggio quando l’incendio è doloso e il malfattore non è individuato.

Succede: I camperisti coinvolti si ritrovano l'autocaravan in cenere e dover sostenere grandi spese e tempi biblici per arrivare ad una sentenza che poi, nella maggior parte dei casi, non trova il colpevole in grado di pagare tutti i danni che ha provocato. Peggio quando l'incendio è doloso e il malfattore non è individuato.

Stiamo intervenendo per chiarire gli aspetti utili ad evitare danni a cose e persone nonché onerosi e lunghissimi processi in sede civile e penale. Essenziale è il creare conoscenza nei possibili tre soggetti interessati al parcheggiare: in caso di incendio e che sono: il gestore del parcheggio, il fruitore del parcheggio, l'assicurazione.

Stiamo intervenendo per la prevenzione e per evitare l'attivazione di annosi e dolorosi contenziosi chiarendo gli ambiti (tipologia dell'area di parcheggio e relative conseguenze), la responsabilità del gestore (*strutturali, legali civili e penali, assicurative*), le responsabilità del fruitore (*norme, comportamenti, effetti, assicurazione*).

Stiamo sollecitando e invitando a sollecitare:

1. gli allestitori a costruire autocaravan con tutto l'allestimento ignifugo;
2. il Governo e le Regioni ad emanare linee guida per incentivare i Comuni ad allestire aree attrezzate e campeggi municipali con ampie piazzole a tariffe contenute in modo che sia naturale fruirle con le autocaravan facendo sì che un eventuale incendio colpisca solo l'autocaravan da dove è scaturito.

Siamo intervenuti con la redazione di un cartello contenente le indicazioni per sosta e parcheggio della autocaravan. Una segnaletica diretta ai gestori (volontariato) di parcheggi provvisori e / o parcheggi pubblici. Ecco la segnaletica aggiornata e semplificata.

SOSTARE O PARCHEGGIARE L'AUTOCARAVAN NEL RISPETTO DELLE SEGUENTI NORME

1. Posizionare il veicolo in modo da poter ripartire agevolmente.
2. Viola l'articolo 185, comma 2, del Codice della strada l'utilizzo di stabilizzatori retrattili oppure di cunei sotto le ruote.
3. È sanzionabile l'occupare lo spazio esterno alla sagoma del veicolo.
4. Viola l'articolo 157, comma 7, del Codice della strada il sostare con le porte, gradini o finestre aperte, creando pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada.
5. Viola l'articolo 157, comma 5, del Codice della strada il sostare invadendo gli spazi contigui al proprio stallo di sosta.
6. Viola l'articolo 158, comma 1, lettera H, del Codice della strada il sostare sul marciapiede.
7. Viola l'articolo 40, comma 10, lettera A, del Codice della strada il sostare sulla carreggiata i cui margini sono evidenziati da una striscia continua – in mancanza di uno stallo di sosta –.
8. Nei luoghi ove è permesso, in assenza di indicazioni è consentito sostare a tempo indeterminato. Tuttavia il gestore della strada, ai sensi dell'articolo 6 o 7 del Codice della strada, può vietare la sosta e/o parcheggio per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendolo noto non meno di quarantotto ore prima con i prescritti segnali ed eventualmente con altri mezzi appropriati.
9. Viola il comma 2 dell'articolo 157 del Codice della Strada il sostare con motore acceso.
10. È sanzionabile lo stazionare con l'autocaravan non rispettando i dettami del comma 2 dell'articolo 185 del Codice della Strada.
11. Viola l'articolo 185, comma 4 del Codice della strada lo scarico delle acque reflue chiare e luride non effettuato in un impianto igienico sanitario.
12. L'erogazione dei servizi utili alle autocaravan quali lo scarico delle acque reflue chiare e luride, il carico dell'acqua potabile, la ricarica elettrica delle batterie, in parcheggi e/o in aree attrezzate ai sensi della dell'articolo 7, comma 1, lettera H del Codice della strada, deve svolgersi in apposita piazzola. L'erogazione di detti servizi deve intendersi per il tempo necessario alla somministrazione degli stessi. In caso contrario è sanzionabile.
13. Durante la sosta o il parcheggio gli scarichi delle acque reflue e dell'acqua potabile devono essere chiusi, controllando ogni giorno che non siano soggetti a perdite o sgocciolamenti.
14. L'eliminazione dei rifiuti solidi deve essere effettuata negli appositi cassonetti.
15. L'uso abitativo dell'autocaravan deve avvenire con la minor esposizione possibile di quanto avviene all'interno: in particolare si devono evitare i rumori molesti.
16. Gli animali domestici devono essere custoditi in modo da evitare disturbi e imbrattamenti.
17. In ogni circostanza è imperativo ricordarsi che la libertà di ciascuno finisce dove inizia quella degli altri. Adeguate a tale principio di vita il vostro comportamento.

CONSIGLI

Per la sicurezza di tutti:

- Ricordarsi che è sanzionabile lo stazionare con l'autocaravan non rispettando i dettami del comma 2 dell'articolo 185 del Codice della Strada.
- mai sospendere la polizza assicurativa anche quando si parcheggia l'autocaravan in un'area privata;

- sostenere attivamente la proposta per l'allestimento di Campeggi Municipali e Aree Attrezzate presentata al Governo con documento congiunto (in visione su www.coordinamentocamperisti.it) dall'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti e Confederazione Italiana Campeggiatori (*le due organizzazioni maggiormente rappresentative della filiera utenti del Turismo Itinerante e campeggistico*) versandolo ad una di loro la quota sociale 2010.

A leggervi, Pier Luigi Ciolli

